



Centro di ricerca IFE - Ius Fiscale Europaeum, Università degli Studi Suor Orsola Benincasa

Causa e data	Parti in causa	Sezione CGUE	Tipo di procedimento	Stato membro di provenienza	Grado di giudizio nazionale	Conclusioni Avvocato generale	Note	Principi richiamati dalla Corte	Oggetto
C-374/19, 9 luglio 2020, ECLI:EU:C:2020:546	HF contro Finanzamt Bad Neuenahr-Ahrweiler	VIII	Rinvio pregiudiziale	DE	Ultima istanza		-	Principio di neutralità fiscale	Imposta sul valore aggiunto (IVA) – Variazione del diritto a detrazione – Bene d’investimento utilizzato sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti – Cessazione dell’attività che dà diritto a detrazione - Utilizzo residuo ed esclusivo per operazioni esenti
Classificazione									
Diritto secondario - Imposte indirette - Imposta sul valore aggiunto - Direttiva 2006/112/CE									
Questione pregiudiziale									
La domanda di pronuncia pregiudiziale, proposta dal <i>Bundesfinanzhof</i> (Corte tributaria federale, Germania, "BFH") e sottoposta alla Corte di Giustizia Europea, riguarda un soggetto passivo che fabbrica un bene di investimento nell'ottica di un utilizzo imponibile con diritto a detrazione (nella specie: costruzione di un edificio per la gestione di una caffetteria). La Corte tedesca richiede se il soggetto passivo in tal caso debba rettificare la detrazione ai sensi degli articoli 185, paragrafo 1, e 187, direttiva IVA ove cessi le operazioni generanti fatturato che legittimano alla detrazione (nella specie: la gestione della caffetteria) e il bene di investimento resti nel frattempo inutilizzato nella misura del precedente utilizzo imponibile.									
Dispositivo									
Gli articoli 184, 185 e 187 della direttiva 2006/112/CE del Consiglio, del 28 novembre 2006, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, devono essere interpretati nel senso che essi non ostano a una normativa nazionale secondo la quale un soggetto passivo che ha acquisito il diritto di detrarre proporzionalmente l'imposta sul valore aggiunto (IVA) relativa alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall'IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni.									
Nota redazionale									
Con la decisione in oggetto, la Sezione terza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea si è pronunciata sulla conformità della normativa UE con quella nazionale circa il diritto di detrazione dell'imposta sul valore aggiunto (IVA) alla costruzione di una caffetteria annessa alla casa di riposo che esso gestisce ai fini di operazioni esenti dall'IVA e destinata a essere utilizzata sia per operazioni soggette a imposta sia per operazioni esenti, è obbligato a rettificare la detrazione iniziale dell'IVA, qualora tale soggetto passivo abbia cessato, nei locali di detta caffetteria, qualsiasi operazione soggetta a imposta, se esso ha continuato a realizzare operazioni esenti in tali locali, ormai pertanto destinati a queste sole operazioni. L'attore è la società madre di una GmbH che gestisce una casa di cura esentasse. Nel 2003 la stessa costruì al suo interno una caffetteria. Il ricorrente inizialmente ipotizzava che la caffetteria sarebbe stata utilizzata esclusivamente per operazioni imponibili. Nel frattempo, all'ufficio delle imposte appariva improbabile che nessun residente o visitatore facesse uso della caffetteria. Per tali ragioni, è stato raggiunto un accordo secondo cui il 10% della caffetteria sarebbe esentasse, portando all'ipotesi di una correzione ai sensi del § 15a del Sales Tax Act (UStG) per gli anni a partire dal 2003. Negli anni successivi, l'attore ha smesso di utilizzare la caffetteria perché non ha avuto successo. Così, l'ufficio delle imposte ha effettuato un'ulteriore correzione dell'imposta a monte in conformità con la sezione 15a della legge sull'imposta sulle vendite (UStG). Il tribunale fiscale della Renania-Palatinato aveva già respinto la loro causa in una sentenza del 13 giugno 2017 (3 K 1111/16) poiché per il tribunale sembrava discutibile che la mancanza di redditività economica, e quindi un'inefficienza indipendente dalla volontà del contribuente (che porta al mero mancato utilizzo di un bene di investimento), potesse giustificare un cambiamento della situazione ai sensi del § 15a UStG. Per questo motivo, i giudici fiscali hanno sottoposto la questione alla Corte di giustizia europea per una pronuncia pregiudiziale. I giudici europei, dal loro canto, vedono il caso in modo fondamentalmente diverso e ritengono che l'adeguamento dell'imposta precedente effettuato dall'ufficio delle imposte sia compatibile con il diritto dell'Unione nelle seguenti circostanze: la cessazione dell'attività imponibile (in un edificio a uso misto) porta quindi a una modifica della quota d'uso e a una rettifica dell'imposta precedente se il contribuente ha effettuato vendite esentasse in questi locali e li ha quindi utilizzati esclusivamente per tali vendite. Nella sua ordinanza di rinvio, la BFH aveva fatto riferimento alla sentenza della Corte di giustizia delle Comunità europee del 28 febbraio 2018, <i>Imofloresmira - Investimentos Imobiliários</i> (C - 672/16), secondo la quale il diritto alla detrazione dell'imposta a monte rimane in linea di principio anche se il contribuente acquista successivamente gli elementi rilevanti e servizi che hanno portato alla detrazione dell'imposta precedente non utilizzati nel contesto di transazioni tassate a causa di circostanze indipendenti dalla sua volontà. In questo caso, però, si trattava di una circostanza in cui la spesa in questione era stata fatta allo scopo di eseguire operazioni tassate, ma queste non furono effettivamente realizzate. Secondo le informazioni presentate alla Corte di giustizia, le cose qui sono diverse: la caffetteria era effettivamente operativa sia per le vendite tassate che per quelle esentasse durante un periodo iniziale dal 2003 al 2008. Poiché nel periodo successivo, dal 2009 al 2012, le vendite tassate - per qualsiasi motivo - non esistevano più, le vendite esentasse (cioè il 10% di utilizzo da parte dei residenti) apparentemente hanno continuato ad essere effettuate. Ne consegue inevitabilmente che, a differenza di <i>Imofloresmira - Investimentos Imobiliários</i> , i locali della mensa, che sono anche parte integrante di una casa di riposo e di cura esente da IVA, apparentemente non sono completamente vuoti, ma sono oggi utilizzati esclusivamente esentasse dai residenti. Stando così le cose, si tratterebbe quindi, in linea di principio, di una modifica ai sensi dell'articolo 185 della direttiva IVA che renderebbe necessario correggere la detrazione dell'imposta precedente. Secondo la Corte di giustizia delle Comunità europee, il caso avrebbe dovuto essere valutato in modo diverso solo se l'attore avesse trovato altri usi per i suddetti locali per le vendite aventi diritto alla detrazione dell'imposta a monte durante questo periodo. In questo caso, tuttavia, il giudice del rinvio deve ancora effettuare i necessari controlli. In conclusione, la Corte di giustizia europea non ritiene che il principio di neutralità fiscale affrontato dalla BFH sia influenzato.									
La presente nota sarà inserita in una raccolta dotata di ISBN									